

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 I

l'**Università degli Studi della Repubblica di San Marino**, (per brevità UniRSM) con sede in Contrada Omerelli 20, 47890 San Marino (RSM), PEC unirms@pec.cloud rappresentata dal Rettore Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952 domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente accordo; giusta delibera del Senato Accademico n.26, seduta n.3 del 05/06/2024

E

la **Scuola Superiore Meridionale**, nella persona del Responsabile della SSM Prof. Arturo De Vivo, giusta delibera del Comitato Ordinatore n. 7 del 09/05/2022, con sede in Via Mezzocannone n. 4, 80138, Napoli (di seguito SSM);

PREMESSO CHE

L'UniRSM è istituzione pubblica finalizzata a promuovere il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli e, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altre università o enti di ricerca;

la SSM è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali e per assicurare una più equa distribuzione delle Scuole Superiori nel territorio nazionale. Nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, tesi al generale progresso del sistema universitario e di formazione italiano, la SSM agisce in collaborazione con le altre Scuole ed Università, anche straniere, favorendo la ricezione da parte di esso delle migliori prassi internazionali. La SSM si articola in due strutture accademiche

interdisciplinari: l'area interdisciplinare umanistico-giuridica; l'area interdisciplinare scientifico-tecnologica;

la Scuola e l'Università hanno interesse a instaurare una proficua collaborazione al fine di sviluppare nuove progettualità e proposte in ambito didattico, di ricerca di terza missione;

VISTI

la L. n. 241/1990 e in particolare l'art. 15;

la L. n. 240/2010 e s.m.i. e i relativi decreti di attuazione;

la legislazione universitaria in materia di riforma dell'offerta didattica, in particolare i decreti ministeriali di definizione delle classi di laurea triennale e delle classi di laurea magistrale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente accordo è finalizzato a promuovere la collaborazione tra le due istituzioni nei campi dell'insegnamento, in particolare a livello didattico anche per l'istituzione di master, a livello dottorale, anche attraverso la stipula di convenzioni per dottorati di ricerca in associazione, a

livello della ricerca, nonché ad incoraggiare progetti scientifici, culturali e artistici di comune interesse.

Articolo 2 - Modalità degli scambi di studenti e dottorandi

1. Le istituzioni contraenti si impegnano a garantire agli studenti ospitati nell'ambito delle proprie offerte e strutture:

- a) l'accesso libero alle lezioni, ai seminari e ai gruppi di ricerca;
- b) l'accesso libero alle biblioteche, alle reti informatiche e a ogni forma di attività scientifica, culturale, artistica e sportiva;
- c) il tutorato individuale;

2. Le spese di viaggio e personali sono a carico degli studenti in mobilità ovvero dell'istituzione di appartenenza.

3. Gli studenti ammessi a partecipare agli scambi sono proposti dall'istituzione di appartenenza secondo propri criteri e modalità, fatta salva la possibilità delle istituzioni stesse di concordare specifiche priorità tematiche su base annuale o pluriennale.

Articolo 3 - Scambi di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca

1. Le istituzioni contraenti promuovono lo scambio di docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca per programmi di comune interesse.

Articolo 4 - Assicurazione e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. UniRSM e la SSM si impegnano a verificare che i rispettivi partecipanti al programma di scambi siano in possesso di una assicurazione sanitaria e che abbiano sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni così come un'assicurazione di responsabilità civile.

2. Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/2008, D.I. n. 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

a) il personale di una delle parti opererà presso l'altra parte nel rispetto dell'art.3 comma 6 secondo periodo del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, sarà cura della parte ospitante fornire al personale ospitato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza;

b) per il personale impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione e non esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria;

c) per il personale impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione ed esposto a rischi specifici, sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria dagli RSPP;

d) specifiche attività e/o modalità di attuazione della presente convenzione inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno adottate su proposta degli RSPP mediante accordi scritti.

Articolo 5 - Modalità della convenzione

1. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo all'apposizione dell'ultima firma digitale. e rimarrà valida per due anni, salvo recesso anticipato da parte di uno dei contraenti,

da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza prevista. La presente Convenzione potrà essere rinnovata per iscritto e su espressa volontà delle parti.

2. L'eventuale modifica o risoluzione della convenzione non compromette gli scambi già avviati.

Articolo 6 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della presente convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

2. Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.

Articolo 7 - Disposizioni fiscali e finali

1. La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla Scuola Superiore Meridionale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, autorizzazione prot.n. 45410 del 29/02/2024 rilasciata da Agenzia delle Entrate -Ufficio Napoli TER. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Università della Repubblica di San Marino,
San Marino, data della firma digitale

Il Rettore, Prof. Corrado Petrocelli (*) _____

Napoli, data della firma digitale

Per la Scuola Superiore Meridionale,

Il Responsabile, Prof. Arturo De Vivo (*) _____

() sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005*